

## 11 La comunità ebraica in Modone e Corone (1334-1500)

**Sommario** 11.1 La Zudecha di Modone nelle relazioni dei viaggiatori in Terrasanta (1480-1500). – 11.2 Documentazione delle attività economiche più importanti degli Ebrei a Modone e Corone. Industria della seta (1328-1497), conerie (1357-1487) e prestito di denaro (1334-1434). – 11.3 Medici (*medicus phisicus*) e chirurghi (*medicus cirogicus*). – 12.4 Osservanze religiose (1409-85). – 12.5 Alcune riflessioni conclusive sul concetto di ricchezza riferito agli Ebrei.

Per comprendere l'attenzione rivolta alla seconda metà del XV secolo è necessario disporre un panorama preliminare di tutte le fonti concernenti gli Ebrei a Modone e Corone sotto il dominio di Venezia. Stephen B. Luce (1938) e George C. Soulis (1959) hanno analizzato gran parte della documentazione su Modone offerta dai rendiconti dei pellegrini occidentali diretti in Terrasanta (Luce 1938; Soulis 1959), che ci informano sulla comunità ebraica di Modone durante gli ultimi due decenni del XV secolo.

L'immagine della comunità ebraica e le informazioni sulle sue attività, secondo la percezione dei pellegrini, sono confermate e arricchite da documentazione d'archivio, che attesta la presenza ebraica a Modone e Corone a partire dal 1342. Nonostante Joshua Starr (1949) sia stato il primo studioso che si è occupato della comunità ebraica di Modone, fu Christine A. Hodgetts (1974) a fornire un'analisi più

profonda delle fonti sia per Modone sia per Corone; costei utilizzò il lavoro pubblicato da Andrew Sharf (1971) sull'ebraismo bizantino fino al 1204, al quale aggiunse la documentazione disponibile per i secoli XIV e XV negli archivi delle magistrature di Venezia (*Maggior Consiglio, Cancelleria Secreta, Senato Misti, Senato Mar, e Statuta*), che fu pubblicata da Riccardo Predelli (1876-1914), Hippolyte Noiret (1892), Konstantinos Sathas (1880-96) e Freddy Thiriet (1958; 1959; 1961; 1966; 1971) tra il 1876 e il 1971.<sup>1</sup>

Una delle più importanti fonti d'archivio, se non la più importante, per lo studio degli Ebrei a Modone e Corone è la raccolta di leggi conosciuta come *Statuti di Corone e Modone* (1337-1487).<sup>2</sup> Questa fu compilata nella Cancelleria di Modone intorno al 1440, facendo riferimento alle fonti legislative vigenti conservate negli archivi, seguite da successive aggiunte fino al 1487. Il *Communis Venetiarum* ha esercitato un controllo su molti aspetti della vita nelle città, e sulla base di leggi veneziane genericamente vigenti nelle colonie, le autorità castellane decretarono i regolamenti concernenti la condotta della popolazione. Essi vanno dalla prevenzione del disordine pubblico alla manutenzione della difesa delle città, e forniscono un suggerimento legale alle decisioni della Chiesa.

In ogni caso, l'impatto delle fonti giuridiche, considerate da sole, sulla realtà è sempre incerto. Pensiamo solo alla legislazione ponti-

**1** Cf. Starr 1949, 64, 66-7; Sharf 1971; Hodgetts 1974, 360-3, che usa, non senza qualche fraintendimento, le seguenti edizioni di fonti veneziane: Predelli 1876-1914; Noiret 1892; Sathas 1880-96; Thiriet 1958, 1959; 1961 (*Regestes*); 1966 e 1971 (*Délibérations*). Il lavoro di Major 1991, 365-71, 374-7, 380-1, ha il merito di aver studiato tutte quelle che chiama «ethnic minorities» nella Messenia veneta, ma le frequenti letture errate delle fonti indeboliscono le sue conclusioni. La necessità di correzioni di sostanza, per lo meno per quanto si è potuto verificare qui per gli Ebrei, ha corroborato la scelta di offrire passi dei resoconti dei viaggiatori e gli atti delle deliberazioni pubbliche veneziane pubblicate da Sathas correggendole sulla base dei manoscritti originali, anziché precisare in dettaglio le differenze tra le interpretazioni qui proposte e quelle date da Major per le stesse fonti. Il lavoro di Bowman 2004 si occupa quasi solo del XII secolo e non menziona né Modone né Corone. Questa rassegna bibliografica sinottica può terminare con gli studi di David Jacoby sugli Ebrei nella *Romania* latina. Usa tutte le fonti d'archivio pubblicate sulla presenza ebraica a Modone e Corone sotto Venezia fino alla metà del secolo XV: si vedano Jacoby 2008a; 2010; 2012.

**2** Il manoscritto degli *Statuti*, pubblicato in Sathas 1880-96, 4: 1-186, si trova in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. II, 40 (4866). La fonte più importante di questo codice è probabilmente il perduto *quaternus* delle decisioni delle autorità castellane, compilato dalla cancelleria locale. Cf. l'edizione del solo frammento superstite della serie perduta per Creta: *Duca di Candia, Quaternus Consiliorum* (Ratti Vidulich 1976). Per Modone e Corone non c'è documentazione che provi l'esistenza di statuti ebraici paragonabili a quelli di Candia (*Taqqânôt Qandyâ*) compilati da Elias Capsali (fino alla metà del secolo XVI) e dai suoi continuatori, che contiene le regole che disciplinarono la vita della comunità ebraica dal 1228 al 1574; si veda l'edizione del codice ebraico *Statuta Iudaeorum Candiae eorumque memorabilia* (Artom, Cassuto 1943), e i contributi a questa pubblicazione di Aleida Paudice e Rena Lauer, che, in un seminario internazionale (Tel Aviv, 7-8 marzo 2011) annunciarono l'intenzione di tradurre il testo ebraico in inglese.

fiata, che proibiva agli Ebrei di viaggiare su navi veneziane. Non fu mai applicata a partire dal X secolo.<sup>3</sup> Di nuovo, il 4 giugno del 1429 il Senato di Venezia inviò una comunicazione a tutti i governatori veneziani in *Romania* per informarli della bolla papale, che proibiva ai capitani di navi di imbarcare Ebrei, o i loro beni, per portarli nelle terre del sultano del Cairo, perché alcuni Ebrei di Palestina sottraevano gli ornamenti della cappella di David dal convento francescano sul monte Sion (istituito tra il 1335 e il 1337) a favore del loro culto.<sup>4</sup>

### 11.1 La Zudecha di Modone nelle relazioni dei viaggiatori in Terrasanta (1480-1500)

La documentazione su Modone fornita dai viaggiatori può essere considerata sullo sfondo unico e sorprendentemente accurato dell'incisione di un panorama di Modone pubblicato come un'illustrazione dell'*Opusculum sanctarum peregrinationum ad sepulcrum Christi venerandum* del canonico Bernhard von Breydenbach (Bartolini, Caporali 1999), decano e ciambellano della diocesi di Magonza, la cui prima edizione in latino fu stampata a Magonza nel 1486. Questa veduta è basata su disegni di prima mano fatti dal pittore Erhard Reuwich di Utrecht, che Bernhard von Breydenbach prese con sé nel suo pellegrinaggio del 1483-84 con la funzione dichiarata di avere illustrazioni per le sue *Peregrinationes*.<sup>5</sup>

Un pellegrino francese anonimo, che fu lì tra il 14 e il 16 luglio del 1480, è il primo a ricordare Ebrei nella Modone veneziana, solo i più poveri, che vivevano fuori delle mura cittadine, assieme ad altre minoranze, sia cristiane (ortodossi e cattolici?) sia musulmane (mamelucchi e/o zingari?):<sup>6</sup>

Et hors la ville, y a grande quantité de maisons moult meschantes, et ne sont que povres logettes plaines de povres gens qui sont comme sauvaiges, noirs comme demy mores, et sont laides gens, presque tous nudz, qui ont grandes barbes et longz cheveulx et sont chretiens, juifz et sarrazins ensemble.

<sup>3</sup> Cf. il commento di David Jacoby alla relazione di Eliyahu Ashtor tenuta durante la XXVI settimana di studi del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Ashtor 1980, 477).

<sup>4</sup> Cf. Noiret 1892, 329 (ASVe, *Senato, Deliberazioni miste*, reg. 57, f. 111v) e il riassunto in francese in Thiriet 1958-61, 1: 261 (nr. 2142). Cf. la bibliografia in Vernet 1892 e Stow 2007.

<sup>5</sup> Cf. Nanetti 2011, § 3.3; Hassler 1843-49, 1: 329.

<sup>6</sup> Cf. Schefer 1882, 46-7. La prima edizione fu pubblicata nel 1517.

E fuori della città vi è una grande quantità di case molto squalide, e non sono che povere stalle piene di povere genti che sono come selvaggi, neri come mezzi mori, e sono genti brutte, quasi tutti nudi, hanno barbe lunghe e capelli lunghi se sono Cristiani, Ebrei e Saraceni insieme.

Il *Viaggio in Israele (Massa' be-Eres Yis'ra'el)* dell'ebreo toscano Meshullam figlio di Menahem di Volterra - il quale, durante il suo viaggio di ritorno, soggiornò a Modone dal 24 al 26 settembre del 1481 - è il primo documento che ricorda una comunità di circa trecento famiglie ebraiche, che vivevano entro le mura del borgo.<sup>7</sup> Modone nel 1402 non aveva mura ed era protetto solo da un fossato (*Statuti* in Sathas 1880-96, 4: 96). Il 23 dicembre del 1410 il Senato ordinò la sua fortificazione.<sup>8</sup> Nel 1414 la costruzione di mura in pietra era in corso d'opera e nel 1434 l'opera era già ultimata (*Statuti* in Sathas 1880-96, 4: 123 e 96 rispettivamente). Nel 1497 i Veneziani stavano ancora lavorando al fossato settentrionale e ad ulteriori fortificazioni.

Il loro quartiere era chiamato Zudecha (Calabi 2000) in due ordinanze, datate 1437 e 1445, entrambe conservate negli *Statuti*.<sup>9</sup> Là gli Ebrei sembravano benestanti e ricchi, per lo meno quelli che avevano botteghe o attività commerciali lungo la via principale del quartiere.

La sera di martedì 24 [settembre 1481] [...] arrivammo a Modon. Modon è una piccola città, posta su una spiaggia e lambita dal mare della parte sinistra. Ha una fortezza ben munita e un borgo, che sorge fuori dalla porta, a lato della fortezza; vi dimorano trecento famiglie di ebrei, tutti occupati nei settori dell'artigianato e del commercio. Essi mi onorarono nelle loro case, specialmente rabbi Avraham Kohen, figlio di rabbi Matatyah Kohen Sadeq, rabbi Eli'ezer, rabbi Matatyah, rabbi Zekaryah, che Iddio li conservi, figli del detto rabbi Avraham, tutti molto onorati. In città ci sono anche altri ebrei onorati, rabbi Natan e i suoi figli e molti altri di cui non ho potuto sapere i nomi.

<sup>7</sup> Cf. la traduzione in italiano basata sull'edizione italiana del testo ebraico in Veronese 1989, 90-2. La traduzione in inglese Adler [1930] 1966, 202-4, è penalizzata dai molti errori dell'edizione di Lunz (1882). Entrambe le edizioni sono basate sul manoscritto autografo conservato a Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Plut. 44, cap. 11. David Jacoby ha commentato il pellegrinaggio di Meshullam di Volterra riguardo alla stima di seicento case per la comunità ebraica più grande di Creta ritenendola manifestamente troppo grande, considerate la piccola area del quartiere ebraico a Candia, nonostante sia tenuta nel conto anche l'esistenza di case a tre piani (cf. Jacoby 2010, 254).

<sup>8</sup> Cf. Sathas 1880-96, 2: 256-7, da ASVe, *Senato Secreta*, reg. 48 (1408-1410), c. 200.

<sup>9</sup> Cf. gli *Statuti* in Sathas 1880-96, 4: 159 (1437, 9 febbraio), 169 (1445, 30 marzo, con l'erronea trascrizione *a la zudeicha*, anziché *Zudecha*; si veda ms., f. 91v).

Lo stesso resoconto documenta pure l'attività di prestito di denaro praticata dall'autore sulla galea dell'imbarcazione.

Giovedì 26 settembre 5242 [1481] lasciammo Modon e ci imbarcammo su uno *schifo* per raggiungere la nostra nave. Eravamo in tre, io e due *goyim*. Lo *schifo* era piccolo e i due giovani che ci trasportavano davano di *remo* uno contro l'altro, di modo che lo *schifo* si rovesciò e cademmo tutti in acqua. Il Signore volle che avessi potuto afferrare con la mano sinistra la scala della *galea*, cosicché ero immerso in acqua ma non in pericolo di vita; gli altri caddero nei flutti del mare, ma ne uscirono fuori perché erano capaci di nuotare. Quando volli afferrare con la mano destra la scala della *galea*, accadde che mi si sfilasse dalla mano un anello con un *cammeo* veramente bellissimo che avevo al mio dito pollice e che mi era stato dato in pegno per sei *ducatti* da *messer* Piero, l'interprete della *galea*; l'anello cadde in mare, e fui costretto a pagarlo venti *ducatti*, com'è spiegato nella sentenza che ho con me e che hanno emesso tre *albitri* che chiamammo di comune accordo. Io misi anche a repentaglio la mia vita, benedetto sia Colui che salva e libera! (corsivi nell'originale)

Il miglior resoconto di viaggio conosciuto concernente Modone è il viaggio in Terrasanta di Pietro Casola, canonico della Chiesa metropolitana di Milano. Nel suo diario per il 26 giugno del 1494 egli fornisce informazioni su entrambi i gruppi sociali sopra menzionati della comunità ebraica di Modone (cf. Porro-Lambertenghi 1855, 37).<sup>10</sup>

Ha un borgo asai grande, e pur murato. A me pare che in dicto borgo sia el più forte de li lavoreri de seda, o vero ch'el sii perché li habitano de molti Judei homini e femine che lavorano de seda: sono in tuto sporcha gente, e pieni de grandi fetori: a me non piace la loro conversatione; parlando tuttavia de quelli de fora.

Un altro diario importante, anche se meno noto, è quello del cavaliere Arnold von Harff da Colonia, che si fermò a Modone nel 1497 (Faber 1556, 66-8; von Groote 1860; Letts 1946), e fornisce un elenco dettagliato di prodotti di seta venduti dagli Ebrei.

As sij hait zo dem lande drij vurstede mit dryn muren ind dryn grauen vss edelichen fijltzen gehauwen, dar zoe sij noch degelijchs daer an bouweden [...] Item voert gyngen wir buyssen die portz an die eirste vurstat, dae inne steyt eyn lange straesse, dae ijdeliche joeden in wonen dae yer vrouwen gar koestlich werck van sijden

<sup>10</sup> Per la traduzione in inglese cf. Newett 1907, 192.

maichem, as gurdelen huuen sleuwer ind faciolen, der ich etzliche van inne keuffte.

Sul lato di terra ha tre quartieri con tre mura e tre fossati scavati sulla roccia naturale, su cui costruiscono quotidianamente. Andammo innanzi oltre la porta nel primo quartiere in cui c'è una strada molto lunga abitata solo da Ebrei, le cui donne producono opere preziose di seta, come cinture, copricapo, veli e sciarpe, che acquistai da loro.

I veli (*Sleuwer* nella fonte, *Schleier* in tedesco moderno) forniscono il solo riferimento disponibile che potrebbe permetterci di datare l'industria della seta e la presenza ebraica a Modone prima della Quarta crociata.

Infatti, un documento di dote, redatto a Rialto nel marzo 1145, in un contesto di tessuti di qualità e abiti da Tebe, menziona anche «quatuor orales de Modones» (quattro veli da Modone).<sup>11</sup>

Forse è attinta a resoconti di viaggiatori pure l'informazione sugli Ebrei che furono «uccisi in battaglia» a Modone all'epoca della conquista ottomana (10 Agosto 1500),<sup>12</sup> fornita dall'ebreo di Creta Elia Capsali (Candia ca. 1485/90-post 1550) nel suo diario/cronaca dell'Impero ottomano dal titolo *Seder Eliyyahu Zuṭa* (Shmuelevitz, Simonsohn, Benayahu 1975-83).

Dunque, i turchi espugnarono la città, infierendo sui veneziani con un accanimento quale non mai si era visto in altra terra o tra altra gente (Es. 34,10): le stesse galere sottili che erano entrate in città furono investite da un rombo di tuono e da lingue di fuoco divoratore (Is. 29,6), e i loro equipaggi furono passati a fil di spada. Anche molti ebrei - tutti quelli che erano rimasti in città - rimasero uccisi nella battaglia: in quella città vi era, infatti, un *qahal* (Gs. 6,20), i membri del quale perirono per la maggior parte tra le fiamme (Sl. 73,19), ché su di loro si abbatté la mano del Signore (Gb. 19,21). (Corazzol 2010, 471)

È interessante notare che, secondo Capsali, parte degli Ebrei se ne era già andata prima della conquista ottomana, ma non precisa perché se ne andarono né dove si stabilirono. Nel contesto del fenomeno costante della mobilità ebraica, molte congetture possono essere fatte, tra due opposte supposizioni. Possono aver temuto di essere danneggiati dagli Ottomani, e quindi essersi recati verso ovest a Vene-

<sup>11</sup> Cf. Romanin [1912-21] 1975, 2: 405-6 (doc. I), che pubblicò una copia del documento che si trova in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. VII, 551 (7281), p. 117.

<sup>12</sup> Per la data cf. Morozzo della Rocca, Tiepolo 1979, 366 (10 agosto 1500).

zia o in una delle isole ioniche sotto Venezia in cui era presente una comunità ebraica. Oppure se ne andarono nell'Impero ottomano, come fece parte degli Ebrei di Negroponte intorno al 1450. In ogni caso Venezia non emise alcun decreto di espulsione di Ebrei non nativi da Modone, come capiterà a Famagosta due anni prima della guerra che determinò la conquista ottomana del 1571.

Per concludere questo profilo della presenza ebraica a Modone nei resoconti dei viaggiatori, si potrebbe supporre che una situazione simile si sarebbe trovata a Corone se i pellegrini si fossero fermati anche lì. I soli indizi sembrano essere offerti da un mero nome (Mandachia nel 1348 è tenentario di una *domus* a Corone) e da un atto conservato in parte stilato a Corone il 9 agosto del 1368, dove si ricorda «Ellias Iudeus condam [...] Iudei de Candida nunc habitator burgi Coroni» (l'ebreo Elia figlio del fu ebreo di Candia ora residente nel borgo di Corone).<sup>13</sup>

## 11.2 Documentazione delle attività economiche più importanti degli Ebrei a Modone e Corone. Industria della seta (1328-1497), conerie (1357-1487) e prestito di denaro (1334-1434)

Due viaggiatori sopra ricordati (Casola nel 1494 e von Harff nel 1497) riportano che la comunità ebraica di Modone era occupata nella produzione di prodotti di seta. Quando l'industria locale della seta sia iniziata non è noto, ma era una manifattura che era stata genericamente associata con gli Ebrei per secoli, prima nell'Impero bizantino e poi nella *Romania* bizantina (cf. Jacoby 2008b; Chrysos 2009; Bonfil et al. 2012). A Modone – se non si vuole prendere in considerazione i «veli di Modone» del 1145 precedentemente ricordati – la prima documentazione risale al 1242, e si trova in uno scritto veneziano inedito.<sup>14</sup> A Corone essa risale al 1289-90 (cf. Lombardo 1951, 9: 32

<sup>13</sup> Cf. Nanetti 2007d, 51, doc. 6.77, e *Documenta Veneta*. Vol. 1, *Pars tertia*: doc. 11.1 (in preparazione).

<sup>14</sup> Cf. ASVe, *S. Giovanni Evangelista di Torcello*, b. 3 (pergg. 1235-1275), perg. 45 (mm 117 × 254, buono stato di conservazione, nota sul retro «ducha Da(n)dolo»), datato «Rivoalto», 15 novembre 1242, con firme autografe. Riassunto: «Ugerio abate del monastero di S. Nicolò del Lido fa quietanza a Marco Fermo dalla contrada di S. Basilio, al tempo castellano di Modone, per aver ricevuto in suo nome da Marino dalla Torre 32 libbre e 3 onces di seta, in cui erano stati investiti dallo stesso Marco Fermo i 40 iperperi ricevuti dal castellano di Corone a cui erano giunti a sua volta da Costantinopoli per l'abate». – Edizione: «† In nomine domini nostri Ihesu Christi. Anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo secundo, mensis novembris [die] xv, indictione prima, Rivoalti. Plenam et irrevocabilem securitatis facimus nos, Ugerius abbas monasterii Sancti Nicolai de Littore cum nostris successoribus, tibi namque Marco Firmo de confinio Sancti Basilii castellano Motoni et tuis heredibus de illis yperperis quadraginta, quos recepisti a castellano Coroni, que fuerunt nobis misi de

e Parmeggiani 2007b). Più tardi, i manoscritti mercantili del XIV secolo noti come *Zibaldone da Canal* fanno riferimento a Clarenza e a Corone come ugualmente importanti per esportare seta dal Peloponneso a Venezia (Stussi 1967, 58 [c. 35v, 15-18]). Ma ciò non significa che le due città portuali avessero le maggiori industrie di seta del paese. Come è argomentato da Christine Hodgetts

it was naturally in the interests of Venice to encourage the transportation of silk overland to join the galley convoys at Coron and Modon, and silk, together with *grana*, was referred to as one of the principal products which went along the land routes often in the hands of peasants, to the Venetian cities. Apart from the Peloponnese, Crete also supplied silk to the market of Coron, at least in the thirteenth century. (Hodgetts 1974, 423)<sup>15</sup>

L'industria della seta da Modone e Corone a Venezia è ben descritta in un'ordinanza datata 29 maggio 1409,<sup>16</sup> secondo la quale i castellani seguirono il contenuto di una lettera ricevuta dalla «Dogal Signoria», che denunciava una frode, in quanto «vien comesso grande falsitade et malicie in le sede in metando fero, piombo et strusii in quelle, et bagnandole cum aqua salsa o maliciando cum diversi muodi, et metando spago plui de lo raxionevole». Tuttavia, nel testo completo, riportato qui di seguito, non si fa menzione di Ebrei.

Con ciò ssia cossa che nuovamente li signori castellani habia ricevudo letera da la nostra Dogal Signoria. Per la qual, la dita Signoria scrive a li diti signori chastellani che vien comesso grande falsitade et malicie in le sede, in metando fero piombo et strusii in quelle, et bagnandole con aqua salsa, o maliciando cum diversi muodi, et metando spago plui de lo raxionevele. Et che però la dita Signoria comanda a li diti signori chastellani che 'li debia proveder sovra de çò. Unde voiando li egregii et potenti signori missier Andrasio Iustinian et missier Anthuonio da le Bochole, honoradi castellani al presente de Coron et de Modon, mandar ad exsechu-

Constantinopolin et ea yperpera suprascripta investita in seta, que est libras triginta duas et uncias tres, et dicta seta duxit Marinus dala Torre. Nunc autem quia dicta seta cum omni integritate habemus, a modo inde securus et quietus permaneat in perpetuum, quia nichil inde remansit unde te amplius requirere aut compellere valeat per ullum ingenium. Si igitur contra hanc securitatis cartam ire temptaverimus, tunc emendare debeamus cum nostris successoribus tibi et tuis heredibus auri libras quinque et hec securitatis carta in sua firmitate permaneat. Signum suprascripti domini Ugerii abbatis, qui hec rogavit fieri. / + Ego \*\*\*. / + Ego Vitale Mastrorso testis subscripsi. / + Ego Turianus de Conse testis subscripsi. / Signum Tabellionis. Ego Phylipus de Arimino Sancti Iohannis de Rivoalto plebanus, notarius, complevi et roboravi».

**15** Cf. Hodgetts qui si basa su Heyd 1913, 670, 674.

**16** Cf. Sathas 1880-96, 4: 108-9 (emendati sulla base del manoscritto originale, f. 59).



tion lo dito comandamento de la Signoria et proveder sovra de çò in quanto a lor sia possibilmente; manda comandando et faxe publicamente proclamar che cadauna persona, de che condition vuol esser sia, in man de la qual serà trovado alcuna seda, in la qual sia comesso alguna falsitate o malicia, chaça a pena de xxv per c del valor della dicta seda.

Anchor, a çò che 'l se possa meio invegnir in la veritade de la dicta seda, che chadaum missita et pesador sia tegnudi de far a ssave a li diti signori chastellani, inmediate avanti che la dicta seda sia desligada, la quantitate de la seda, de la qual elli serà stadi missesti, ch'i vorà pexar, et manifestar eciandio, sì al comprador como al vendedor, in quello histante 'sser che 'li averà fato lo mercado, in pena de per yperperi cento per cadaum et per chadauna fiada, et de esser privado dello hoffitio per x anni continui inmediate sequente. E per lo simele lo vendedor et comprador sia ascende infra lo dicto termene de manifestralo a missier lo castellan et dir la quamntitate in caso che lo avesse facto el mercado sença missita sotto la pena de yperperi cento per cadaum et per cadauna fiada.

A presso, a zò che lla intencion della Signoria cum efeto sia adimplida, li predicti signori castellani faxe assaver che 'l'è deputadi alguni che die andar cerchando sovra de çò, et si li è stato dato libertade de poder cerchar magaçeni, volte, sachi, chasase, navilii et d'altro dove li plaserà.

Silk was probably widely produced in small quantities by peasants who had a few mulberry trees in their gardens or orchards. Obviously, the small area of Modon and Coron was unlikely to produce all the silk, which was sold there, but at least in the *casale* of Monista in the territory of Coron in 1328, the peasants found this an important source of revenue. The majority of the complains made in their petition against the malefactions of the chancellor of Coron refer to his enforced purchasing silk cocoons (*folleselli*) from them at unfair prices, for the silk was then sold by the chancellor to the merchants in the cities and the market price was up to twice that which they received. (Hodgetts 1974, 422-3; corsivi nell'originale)<sup>17</sup>

Un numero finanche maggiore di Ebrei sembra esser stato quello dei conciatori, un'occupazione la cui puzza e sporco li rese invisibili in molti posti in cui essi la praticarono (cf. Jacoby 2008a, e bibliografia ivi citata).

Infatti, la conceria era stata a lungo un'occupazione degli Ebrei in aree bizantine, e il loro praticare questa industria sgradevole a Cho-

<sup>17</sup> Cf. Hodgetts qui usa ASVe, *Commemoriali*, reg. III, ff. 40r, 44v, 45, per cui si vedano i riassunti parziali nei Predelli 1876-1914, 2: docc. 152-3 (1328, reg. III, f. 40 e f. 44v).

nae e Costantinopoli può esser stato un fattore che contribuì alla loro segregazione e alle loro relazioni cattive con i cristiani in queste città, raffrontate con la situazione di solito favorevole che si verifica altrove a Bisanzio, come è stato sottolineato da Andrew Sharf (1971, 152-4).

Le concerie sembrano essere state un'industria molto importante per l'economia della Modone veneziana. Lì l'attività di conciatori ebrei e cristiani è documentata a partire dalla metà del XIV secolo (cf. Hodgetts 1974, 429-37; Jacoby 2008a, 35). A Candia il 26 e il 28 aprile 1357 (cf. Lombardo 1968, 76, doc. 104; 84-5, doc. 120, che concerne lo stesso viaggio). Moses, figlio di David da Corone e un altro ebreo, entrambi residenti a Candia, inviarono pelli a Corone e promisero di pagarle dopo il loro ritorno da quella città. Avendo precedentemente risieduto a Corone, deve esser stato in relazione con i conciatori ebrei del luogo e aver pensato che la conciatura sarebbe più economica lì che a Candia, come è stato argomentato da David Jacoby (cf. Hodgetts 1974, 430; Jacoby 2008a, 35).<sup>18</sup> La stessa situazione sembra essere documentata da un atto conservato parzialmente stilato a Corone il 9 agosto 1368 (Nanetti 2007d, 51, doc. 6.77), in cui «Ellias Iudeus condam [...] Iudei de Candida nunc habitator burghi Coroni» incarica un avvocato di denunciare un altro (ebreo?) residente a Candia per una somma di denaro.

Un altro documento connette la comunità ebraica di Candia a quelle di Modone e Clarenza. A Modone il 24-25 agosto 1372 (Nanetti 2007d, 44, docc. 6.55-6) «Anna olim filia magistris Heliachi medici Iudei de Candida, moram trahens in Mothono, moglie di Iochuda Iudeus», incarica come avvocato il generale «Iohannes Flamengo stipendiario in Mothono» (un membro della milizia locale), soprattutto per preparare le dichiarazioni di alcuni Ebrei di fronte al duca di Creta, e altre corti se necessario, per riottenere dal marito la dote. Il giorno dopo, il 25 agosto, Anna accetta di dare al suo avvocato Giovanni Flamengo 20 iperperi di Modone se otterrà a Creta le necessarie autorizzazioni per obbligare il marito Iocuda, all'epoca a Clarenza, a ridarle la dote, o 50 iperperi di Creta, se otterrà solo le autorizzazioni per portare avanti l'azione legale contro il marito.

Infatti, se la fonte più ovvia di pelli per conciatore sarebbe il locale mercato delle carni, la *beccaria*, c'era anche un traffico regolare da Creta: il 16 settembre 1359 il *Consilium Rogatorum* di Venezia (il Pregadi, successivamente denominato Senato) fu informato che le navi che portavano olio da Corone e Modone a Creta di solito ritornavano con pelli (*pellamines*), formaggio e legno di cipresso.<sup>19</sup> A Modone soprattutto pelli di pecora (*moltoline*), di capra (*bechine*), di

<sup>18</sup> Entrambi utilizzano Lombardo 1968.

<sup>19</sup> Cf. ASVe, *Senato Misti*, reg. 29, nell'edizione Levantino 2012.

bue (*manzo*) e cuoio di bufali sono menzionati per essere lavorati. È rilevante pure il fatto che Ebrei possidenti pecore e capre (*anemali menudi*) nelle vicinanze sono documentati il 22 giugno 1483 (Sathas 1880-96, 4: 126-7). È incerto da quando c'era questa situazione.

Il mercato del cuoio, sia prima che dopo la conciatura, era regolato a Corone e Modone con disposizioni pubbliche. Le autorità del castello erano ripetutamente costrette ad agire contro le frodi. Vale la pena richiamare la prima risoluzione nota, perché i problemi più importanti vi sono riportati, anche se all'inizio non sono menzionati in particolar modo gli Ebrei.

[Prima del 1391, aprile 23] che alguna persona [...] e sì griega et çudia como latim non olsa ní debia vender churame over pellame bagnado et non sutto, ma sutto et ben conçado in merchato et fuora et dentro del castello, sotto pena de yperperi V et de perder el churame hover pellame trovado bagnado [...] Lo qual churame hover pellame non possa fir venduto fim quanto el non serà sta' veçudo et bollado per li Sovrastanti della Bolla de Comun, la qual debia star in una cassela che abia II clave, l'una debia esser in man de l'um et l'altra in man de l'altro [...] Et debia pagar tutto lo churame et pellame che se venderà per ogni muodo dentro et de fuora per la boladura al sovrastante over datier, che averà la bolla, tornese uno per yperpero. (cf. Sathas 1880-96, 4: 60 [emendato > f. 33v])<sup>20</sup>

[1391, aprile 23] Lo datio de la bolla del churame se die delivrar con questa condition: che alguna persona sì dentro como de fuora non holsa né debia vender per algum muodo algum churame ní pelo conço ní far lavorier d'esso se 'lle non serà imprima bollade per lo bollador, sovra de ciò pagando per la bolladura soldo I per chadaum chuoro, sì de bo et de buffalo como de cadaum altro animal grosso. Et per chadauna pelle tornese I. (Sathas 1880-96, 4: 61 [emendato > f. 34r])

[1396, 26 gennaio] che alguna persona sì latina como griega et çudia non holsa per algum muodo né inçegno vender algum churame né pellame in algum luogo se non al mercado publico hover a la plaça del chastello, et non in casa né in botega. (Sathas 1880-96, 4: 60-1 [emendato > ff. 33v-34r])

[1411, 15 giugno] Cum ciò sia che tra li datieri de la Bolla del Churame et special persone, che conduxeva de alter parte chuori et

**20** Il 20 febbraio del 1456 gli Ebrei ottennero un'esenzione temporanea dall'ordinanza ma, più tardi, il 5 giugno 1471, un'altra risoluzione ripristinò l'ordinanza sopra menzionata, decretata nel 1391.

pellame conçe, resorça question et differentia. Alegando i datieri che quelli chuori et pelle chussì condute d'altre parte le die esser viste per lor se 'lle xè bem conçe e dover esser pagadi sì de quelle como de altre che se lavora qui. Et special persone defendeva et diseva non dover esser astrecti bollar i dicti chuori et pelle nè hesser tegnudi a pagar. Impertanto voiendo lo egregio et potente missier Donado da Porto, honorabel castellam et cetera, prover et far sì che le dicte defferentie cessa, hordena et dichiara et statuisse che tuti et chadauni chuori et pelle che d'ogni parte sia condute, salvo da Veniexia [et] da Coron, perché de là le fi viste et bollade, sia tegnudi, quelli che le condurà et che le venderà per consumarse qui, de farle veder<sup>21</sup> al datier che averà la bolla et farle bolar. Et de quelli pagar como paga quelle che si lavora de qui. (Sathas 1880-96, 4: 61 [emendato > f. 34r])

Gli stessi problemi saranno ancora motivo di preoccupazioni, come testimoniato da ulteriori ordinanze decretate per lo stesso motivo il 28 agosto 1440 (Sathas 1880-96, 4: 164-5), il 17 gennaio 1445 (Sathas 1880-96, 4: 166), il 20 febbraio 1447 (Sathas 1880-96, 4: 110) e il 14 agosto 1452.<sup>22</sup> Gli *Statuti* registrarono i nomi dei *sovrananti* incaricati di marchiare (*bullare*) pelli di animali conciate (cuoio) dal 1440 al 1487, e due di loro sono ebrei: Zorzi Abramo (1464) e Andrea Manara (1482) (Sathas 1880-96, 4: 164-5, 184-6).

Tuttavia, gli Ebrei sono i veri protagonisti delle ordinanze del tardo XIV secolo e del XV secolo sulla conciatura, che focalizzano il problema dei rifiuti municipali nel borgo e del loro smaltimento nel porto, che era strettamente legato alla conciatura. Il 12 febbraio 1391 i conciatori ebrei ricevevano l'ordine di lasciare le loro case entro il 15 marzo e di andarsene di là dal fiume.

Cum çiossia che a li Çudei che sta de fuora<sup>23</sup> al borgo facesse granmente inmonditia davanti le abitation, o che 'li sta, le qual inmonditie revertisse tuto el porto, missier lo castellam à fato far plui fiade comandamento che elli non facesse alcuna inmonditia per le strade, là ocche 'li abita, li qual offeresse de observer. Et da può quelli non abia churado el comandamento predicto. Imperò, voiendo el dicto missier lo castellam proverer sovra de çò, faxe far

<sup>21</sup> Da *vender* con *n* espunta e depennata.

<sup>22</sup> Cf. Sathas 1880-96, 4: 61-2 (da emendarsi > f. 34r: «Per el magnifico misser lo castellan et intrambi i spetabili soi conseieri, in observation del ditto ordene, fo azonto che cadaun vender et comprador contra la forma del ditto ordene cada a pena de soldi 4 per cadauna pelle. Dechiarando che anche quei de le galie nostre non siano obligadi al ditto ordene»).

<sup>23</sup> I Veneziani iniziarono a circondare la città con mura nel 1410. Cf. Sathas 1880-96, 2: 256-7.

comandamento che li diti Çudei debia esser partidi de le habitason che 'li habita al presente da mo' fin XV dì de março proximo. E che 'li non holsa da mo' in avanti habitar de qua dal fiume, sotto quella pena che parerà a missier lo chastellam. (Sathas 1880-96, 4: 64-5 [emendato > f. 35v])

[1391, 12 marzo] Missier lo castellan fexe far comandamento che li Çudei da mo' in avanti non holsa lavar alguna pelle a la splaça, se non a la manrea, né che li tegna alguna inmonditia davanti le sue porte, né alguna altra cossa che avança dalle soe conce né altro che possa dançar el porto, in pena de yperperi V per cadauna fiada [...] Et che da li do ponti in su li dicti Çudei non holsa per muodo algum de habitar in la dicta habitation né dentro dal borgo, in pena de yperperi C per chadaun de lor. (Sathas 1880-96, 4: 65 [emendato > f. 36r])

In ogni caso, per quanto riguardava i rifiuti pubblici in generale, all'inizio non c'era discriminazione. Il 27 aprile 1392 il castellano emette un'ordinanza per tutti gli abitanti.

Missier lo castellam fasse far comandamento che alguna persona del castello de Modon, de che condition he stado sia, non olsa né prosuna gitar né far gitar de çorno né de note, per le ruge de Modon ní per driedo le mure de Modon da la parte dentro, inmonditia alcuna ní schuvavide, sotto pena et in pena de yperperi V per çaschadum et per çascaduna fiada [...] Siando veramente licito a chaschuna persona poder gitar çasschaduna inmonditia et schovavide de fuora dal muro de Modon dalla perte de marina sença alguna pena. (Sathas 1880-96, 4: 66 [emendato > f. 36v])

Una simile risoluzione fu presa da un altro castellano il 23 febbraio del 1402 con pene più severe (cf. Sathas 1880-96, 4: 95). Il 10 gennaio del 1434 fu varata una risoluzione che estendeva il divieto fino alle mura marittime del borgo (cf. Sathas 1880-96, 4: 151), le cui fortificazioni erano iniziate intorno al 1414 (cf. Sathas 1880-96, 4: 123).

Il 9 febbraio del 1437 un'altra specifica risoluzione fu presa per i conciatori ebrei:

Missier lo castellan faxe far comandamento che tuti i Zudie habitadori de borgo debia andar dal capitano et statuir un dì, in lo qual esi et cadaun de lor hogni domanda debia andar a gettar le so' vellanie et inudizie per la porta de la becharia zoxo al mar, sotto pena per cadaun de lor et per cadauna fiada contrafazando de yperperi V. (Sathas 1880-96, 4: 159 [emendato > f. 33v])

Il 1° agosto del 1434 è proibito ai conciatori ebrei (che all'epoca avevano già traslocato oltre il fiume) di lavare le loro pelli conciate nel-

la spiaggia, eccettuata la zona dall'altra parte della chiesa di Santa Maria di Valverde:<sup>24</sup>

Missier lo castellan ordena et statuisse che, cussì como è vededa-  
do che i Çudei non può lavar le so' pelle e suolle cavade de la conça  
a la splaza de qua de Sancta Maria, cussì da qui in avanti non po-  
sa meter a mole né lavar alguna pelle né cuoro de alguna raxon,  
se non fuora de la gliexia de Sancta Maria de la splaça soto pena  
de perperi V per cadaum et per cadauna fiada contrafazando. (Sa-  
thas 1880-96, 4: 153 [emendato > f. 84v])

[1437, 2-3 giugno] [Poiché] da certo tempo in qua el sian per algu-  
ni comprado le pele che se fa a la becaria, sì boiene como bechine  
e castroni et altre sorte pele, e comprade cussì crude i le traze fuo-  
ra de Modon per via de mar' [i calzolai hanno visto un aumento di  
prezzi della merce e per conseguenza le scarpe sono vendute] più  
care de l'usado: che è gran dano e sconzo de tuti. [Pertanto, il cas-  
tellano] Zuan Corner [prende la risoluzione che] alcun non posa  
tuor pele, sì conze como desconze de alguna, salvo se i non danno  
el terzo de quele pele i vuol trar ai calegeri, de quele sorte i vuol  
trar, zoè prime seconde et terze per i prexi i haverano comprado,  
loro non intendando in questo cuori de bufalo. [Tuttavia, passata  
la legge passato pure l'inganno, a tal punto che un'integrazione al-  
la risoluzione fu necessaria solo alcuni giorni dopo] Perché a dì II  
del presente mexe de zugno fo cridado l'ordene [...] per questi Zu-  
die si à zà provezudo che i se vende l'un con l'altro fentizamente e  
mete le pele che priesio i vuol, e debiando dar el terzo ai calege-  
ri i vuol che le i vegna pagade quel priexio che i àno messo tra lo-  
ro, et la intencion de l'ordene vuol che le se meta quel priesio che  
le serà comprade dai becheri. E per dichiaration de questo, a ziò  
che questo non posa seguir, el ditto missier lo castellan vuol che  
'l ditto terzo de le pele che se dà ai calegeri non se posa meter se  
non el priesio che le serano comprade dai becheri, le prime segon-  
de et terze como hè ditto de sovra. Item perché l'ordene de sovra  
dixe de le pele che vien trate per mar, et zà alcuni voia mandar le  
pele per tera fin'a Coron over altri luogi dove i farà vegnir i navilii  
per carger quele, el dito missier lo castellan vuol che 'l sse intenda  
de le dite pele quele che se vorà trar sì per mar como per tera. (Sa-  
thas 1880-96, 4: 159-60 [emendato > ff. 87v-88r])

**24** Cf. Nanetti 2007d, «Indice», s.v.: «Modone, S. Marie de Valverde (sita et po-  
sita de extra/de foris/de extra castrum/ad splaçiam castri Mothoni/prope extra ca-  
strum Mothoni/supra mare)», con i docc. 3.53; 3.105 (Nanetti 1999, 163-5, 200-  
1); 6.219; 6.265; 7.14; 7.17; 7.23 (Nanetti 2007d, 115-17, 161-2, 196-8, 201-2, 208-15).

Ma la situazione non migliorò. L'11 novembre 1438 il castellano Gabriele Barbarigo fu costretto a prendere ulteriori risoluzioni per controllare il prezzo delle scarpe e delle manufatti di pelle e di garantirne un terzo ai calzolai locali:

per el gran senestro se ha de pelame secundo che tuta la terra se lamenta, statuisse et ordena che da mo' in anzi tute le pelle che se trazerà, sì per mar come per terra, debia pagar in comun XX per cento oltra i dacia uxadi, soto pena a chi contra farà de perder le pelle et pagar el dacio; romagando fermo el dacio de la suprascripta ternaria. (Sathas 1880-96, 4: 162, 170-1 [emendato > ff. 88v-89r e 92v])

Per di più, tutte queste ordinanze protettive scoraggiavano i mercanti stranieri dall'acquistare pelle a Modone. Allora, il 12 aprile 1447 il castellano Benedetto Venier:

ordena et statuisse che chadauna persona che condurà over farà condur de le pelle et chuori de Romania et altre [parte a questo luogo] sia tegnudo et debia sollamente el terzo de quei tegnir et dispensar in questo luogo a uso et [beneficio de habitadori] et subditi de Modon, et del resto, zoè le do parte, chadaun possa disponer et far quello i piax[erà como de cossa] soa, o trarle o tegnirle, non sotozasando ad alguna strettura over contrabando né a la graveza de 20 per cento. (Sathas 1880-96, 4: 171 [emendato > f. 93r])

Tuttavia, intorno alla metà del XV secolo gli Ebrei appaiono avere una posizione di monopolio nell'industria della conceria a Modone. Il problema del prezzo alto delle scarpe era già preso in considerazione in un'ordinanza emanata dal castellano il 20 maggio 1448 (cf. Sathas 1880-96, 4: 174-5), senza menzione degli Ebrei. Più tardi, il 19 agosto 1464 il castellano di Modone Lorenzo Loredan dichiara che gli Ebrei «esser loro soli in questa terra che conza i detti pellami et curami» (Sathas 1880-96, 4: 33), per cui prese misure per mitigare le lamentele della popolazione che accusava gli Ebrei di acquistare pelli animali a basso prezzo («pellami et curami [...] per bon marcao») e quindi, in forza del loro monopolio, di vendere a prezzi alti («i stravende») la pelle ai calzolai, che a loro volta sono costretti a vendere le scarpe a prezzi alti (cf. Sathas 1880-96, 4: 33-4). Quindi prende la decisione che:

de çetero i Çudii che adoperano el mestier de aconçar i corami et pelami siano obligadi, soto pena de yperperi çento per cadaun et cadauna fiada, [...] salvo iusto impedimento de conçar tute pelle et corami li serà dadi per i mercadanti et altri habitenti in questa terra / havendo de le pele moltoline prima segunda et terça soldi IIII per una et de le bechine prima segunda et terça soldi cinque et d'i cuori de manço prima segunda et terza soldi XXX per uno

de tornesi et d'i cuori de bufalo soldi LX. (Sathas 1880-96, 4: 33-4 [emendato >ff. 20v-21r])

Nel secolo XV, alcuni Ebrei a Modone e Corone erano abbastanza ricchi da intraprendere il prestito di denaro (Todeschini 1989), forse come conseguenza dell'aver avuto successo nel mercato della pelle, o anche per qualche altra intrapresa, come suggerito da Christine Hodgetts (1974, 361).

Gli *Statuti* forniscono ordinanze per il prestito di denaro, nelle quali è valutato come usura. E pure in questo caso all'inizio non c'è una menzione specifica di Ebrei quando il 25 marzo del 1341 si proibisce di dare e accettare denaro in prestito a un interesse superiore al 10% annuo dando proprietà in pegno (cf. Sathas 1880-96, 4: 5-6). Nei cosiddetti *prostichi* («prestito creditizio verso la popolazione agricola») erano qui riferiti solo agli Ebrei. Il 5 gennaio 1397 è proibito svalutare e acquistare nuovo vino prima della fine di agosto (cf. Sathas 1880-96, 4: 76-7), e così è proibito acquistare olio anzitempo (cf. Sathas 1880-96, 4: 77-8). L'argomento è considerato di nuovo nel secolo XV, con restrizioni leggermente diverse, senza menzione degli Ebrei. Il 24 dicembre 1447 si proibiva di acquistare olio prima di ottobre e mosto prima di novembre (cf. Sathas 1880-96, 4: 180-1). L'8 novembre 1456 si ordina che il vino debba esser acquistato dopo luglio e l'olio dopo settembre (cf. Sathas 1880-96, 4: 181).

Ebrei appaiono per la prima volta come prestatori di denaro negli *Statuti* del 10 luglio 1416.

Missier lo chastellam faxe ordene et bando che alguna persona sì cristiana como çudia sia de che condition se voia non olsa imprestar dener algum ad algum comandador sovra pegno sotto pena de perder tuto quello hi avesse prestado et render i pegni indriedo. (Sathas 1880-96, 4: 112 [emendato > f. 61r])

Il 1° agosto 1434, c'erano lamentele che prestatori di denaro ebrei frodavano dei cristiani facendo accordi orali, che chi prendeva in prestito non poteva pertanto provare. Pertanto, erano obbligati a registrare l'intera transazione se potevano scrivere, o ad averla per iscritto da altri se non potevano scrivere, e di avere testimoni dell'intera transazione. Se il prestatore avesse omesso di fare ciò, la sua parola non poteva essere accettata in qualsivoglia controversia che fosse sorta (Sathas 1880-96, 4: 154).

Ciò può esser stato il motivo per cui, precedentemente, le fonti sono piuttosto laconiche. Per esempio a Corone il 22 ottobre 1334 (Nanetti 2007d, 59, doc. 6.99) Roberto, corazzaio dal Principato di Acaia, proprietario (in città) e residente a Corone («Robertus curaçerius[dictus



de Principatu Achaie]<sup>25</sup>burgensis et habitator Coroni»), prende come avvocato «Iani de Brutis famulo domini Marci de Brutis [de contrada] Sancte Marie Formose [de Venetiis]» per ottenere dal «magistero Nicolino medico Iudeo de eadem contrata» una somma di denaro che lo stesso Roberto pagò per aver fatto da garante «cum amore» su procura per il «domino Iacobo de Carlevar olimarmigerus Coroni [capitano dei mercenari di Corone]». <sup>26</sup> Tra i testimoni c'è anche «Iacobinus straçarolus habitator Coroni». La sua presenza è probabilmente una testimonianza indiretta del prestito di denaro, probabilmente motivato dal pagamento dei mercenari. La *strazzaria*, il commercio di beni usati, è un settore commerciale strettamente legato alle banche, in quanto inizialmente, per una collaborazione tra banchieri e *strazzaroli*, divenne specializzato nella cessione di pegni non riscattati (cf. Müller 1995).

Un documento ancora più stringato, ma non meno chiaro, di un ebreo prestatore di denaro si può trovare a Modone il 22 aprile 1336 (cf. Nanetti 2007d, 100, docc. 6.183-4), quando «Nicholaus condam Iudeus habitator Mothon» è testimone in due accordi. Un'altra fonte indiretta può essere un documento stilato a Modone il 21 settembre 1406 (cf. *Documenta Veneta*. Vol. 1, *Pars tertia*: doc. 11.31, in preparazione), in cui «Samarigia Iudeus filius Mardache habitator burgi Mothoni» nomina come avvocato Lazzaro da Brindisi «habitor» di Modone, per ottenere da «Donato Foscari nato ser Andree de Corono» il denaro ricavato da due giare di vino di *Romania*, che aveva incaricato di vendere o, se non le avesse vendute, di averle indietro o di avere un pagamento equivalente.

### 11.3 Medici (*medicus phisicus*) e chirurghi (*medicus cirogicus*)

«In Coron and Modon it had become the practice by 1342 to employ a doctor and a surgeon [*medici sallariati*] in each city» (Hodgetts 1974, 377).<sup>27</sup> Il governo locale organizzava il servizio medico in collaborazione con gli ospedali.

<sup>25</sup> Cf. Nanetti 2007d, 296-7, doc. 8.40 per l'informazione.

<sup>26</sup> *Armigerus*, in latino, cioè *uomo d'arme* in volgare, è il nome dato tra Trecento e Quattrocento ai capitani di ventura che, a capo di mercenari, si ponevano al servizio di un signore.

<sup>27</sup> Cf. Hodgetts qui si basa su ASVe, *Senato Deliberazioni miste*, reg. 20, f. 29v (26 gennaio del 1342) e f. 34 (26 febbraio del 1342), su cui si veda il riassunto in francese di Thiriet 1958, 48 e l'edizione in *Registro XX*, docc. 212 (Girardi 2004): «1342 gennaio 26: Elezione di tre savi con il compito di informarsi e riferire su indebite iniziative dei castellani di Corone e Modone) e 247 (1342 febbraio 26: Disposizioni in merito a concessioni di varia natura, arbitrariamente fatte a Corone e Modone dal castellano Marco Giustinian e dai suoi consiglieri, senza l'autorizzazione di Venezia; con una proposta non approvata».

A hospital at that time was primarily a hostel for the lodging of travellers, and there was a great need for this in Coron and Modon, especially Modon, which was a regular call for pilgrim ships as well as galleys and cargo ships. Conditions were sufficiently cramped, even on passenger ships, that most travellers preferred a night ashore. In addition to this accommodation, it was usual for a hospital to have an almshouse for the poor. It is clear that it was a function of the friars' houses, and this often extended its scope to provide an infirmary [...]. It is not clear how much share the government had in the endowment of these [hospitals], apart from the grants made to the friars. (Hodgetts 1974, 380-1)

Pertanto, da quando i maggiori Ordini mendicanti ebbero conventi stabili nelle città, a partire al più tardi dalla metà del secolo XIII, l'Ordine domenicano a Modone e l'Ordine francescano a Corone, essi divennero le istituzioni più importanti di assistenza ai poveri, e appare probabile che un ospedale sarebbe stato costituito poco dopo. Al più tardi a partire dal 1334, Venezia assegnò agli Ordini sia domenicano sia francescano 20 *soldi grossi* per anno (cf. Hodgetts 1974, 380).

Sia Modone sia Corone ebbero ciascuna un ospedale: sulla base di due distinte eredità, una per l'«Hospitali de Coron» (Corone, 16 febbraio del 1347) e l'altra per lo «Spedal de Modon» (Modone, 12 gennaio del 1348).<sup>28</sup> Se gli ospedali fossero stati più di uno per luogo, il testatore e il notaio avrebbero dovuto precisare a quale di essi il lascito dovesse essere assegnato.

A Modone c'era l'*hospitalis Voldane* (1485),<sup>29</sup> che Freddy Thiriet (1975, 261-2) localizza a Corone (1342). È impossibile dire quando il Voltana fu istituito. C'è un riferimento nel 1320 alla nomina di un capitano del Voltana, e poiché nessun'altra istituzione con tale nome è stata trovata da qualche parte nel territorio veneziano, esso può suggerire che l'ospedale dati prima di questa data,<sup>30</sup> e che in esso si fossero insediati i frati nel secolo XIII, dandogli il nome di San Domenico Confessore, attestato nel 1341.<sup>31</sup>

**28** Cf. Hodgetts 1974, 377-88: dove una buona ricerca delle fonti non è seguita da una corretta interpretazione, localizzazione, denominazione dei due ospedali. Questi due atti notarili sono risolutivi: Nanetti 2007d, 185-6, doc. 7.7 (Corone) e 208-15, 7.23 (Modone).

**29** Cf. Sathas 1880-96, 1: 285, da ASVe, *Comm. Rettori*, b. II, n. 52: Francesco Bragadin, castellano di Modone.

**30** Cf. Hodgetts 1974, 381-2, che si riferisce ad ASVe, *Avogaria de Comun*, 21/4, f. 128 (2 dicembre del 1320).

**31** Cf. ASVe, *Procuratori di S. Marco, Commissarie Miste*, b. 299, *Commissaria Trevisan*, testamento Violante Trevisan (5 maggio del 1338) e il testamento Domenico Trevisan (1° gennaio del 1341).

Il 7 agosto del 1422<sup>32</sup> il Senato conferma l'assunzione di due praticanti per Modone, fatta dal castellano di Corone Andrea Barbaro: «pro medico phisico magistrum Iacobum de Adria et pro medico ciruico magitrum Samuelem Iudeum». Ma il 6 Giugno 1427<sup>33</sup> questi sembra sia da identificare con «quidam medicus Iudeus, non gratus nec acceptus fidelibus nostris» (il praticante ebreo, non accettato e sgradito ai cittadini), il cui licenziamento e sostituzione con un altro chirurgo («de uno alio medico ciruicho») furono confermati dal Senato su richiesta della comunità di Modone, che aveva proposto («ad requisitionem dicte Comunitatis electus fuit») il cittadino veneziano Giorgio Cornaro («fidelis civis noster magister Georgius Cornario [...] mitti debeat Mothonum pro ciruicho dicti loci, loco dicti Iudei, qui subito cassari debeat»). Il motivo del suo licenziamento non è dichiarato, e potrebbe essere dovuto sia a una condotta non professionale sia a intolleranza religiosa della popolazione locale. Si può legittimamente sospettare che i frati domenicani che conducevano l'ospedale di Modone non lo apprezzassero. Tuttavia, i quasi cinque anni in cui lavorò come praticante con stipendio sono un problema. Se i frati non avessero gradito di avere un ebreo nell'ospedale, perché aspettarono così a lungo per la sua rimozione?

In ogni caso, la sua posizione non era un'eccezione. Nel secolo XV, molti cristiani, tra i quali c'erano persone importanti e perfino imperatori e papi, affidarono la cura della loro salute a praticanti ebrei.<sup>34</sup> Come sottolineato da Alfred Haverkamp, essi fungevano da tramiti tra religioni, perché la loro educazione era basata su tradizioni scientifiche antiche, non solo ebrei (cf. Haverkamp 2010, 54, 83-4).<sup>35</sup>

#### 11.4 Osservanze religiose (1409-85)

Tutti i summenzionati regolamenti concernenti gli Ebrei erano motivati dalle loro attività economiche. Quelli che si riferiscono a osservanze religiose sembrano connessi pure a questioni economiche.

Il 25 gennaio 1455, un compromesso fu istituito sulla questione della carne *kosher*: col permesso accordato loro di acquistarla prendendola direttamente dall'animale, ma solo presso i macellai nella *beccaria*, cosicché questi ricevessero il loro guadagno usuale (cf. Sathas 1880-96, 4: 166-7).

<sup>32</sup> Cf. Sathas 1880-96, 3: 239, da ASVe, *Senato Deliberazioni miste*, reg. 54, f. 44.

<sup>33</sup> Cf. Sathas 1880-96, 3: 321, da ASVe, *Senato Deliberazioni miste*, reg. 56, f. 101.

<sup>34</sup> Cf. Shatzmiller 1995, che utilizza soprattutto documenti notarili dalla Francia meridionale. Su praticanti ebrei a Venezia nei secoli XIII e XIV, cf. Segre 2010.

<sup>35</sup> E.g. la carriera di Mosè Bonavoglia di Messina († 1446).

Un argomento più controverso era l'osservanza dei giorni di festa cristiani. Fino al 1409 vigeva una regola consuetudinaria: che nessun latino, greco o ebreo osasse lavorare durante le feste pubbliche. Tuttavia, era troppo generica e, in realtà, se gli Ebrei si fossero attenuti strettamente alla legge, sommando feste cristiane ed ebraiche, sarebbero stati appena in condizione di lavorare abbastanza per mantenere le loro vite. Il risultato fu che dovevano pagare multe. In tale anno il castellano di Modone Andrea Giustinian limitò queste feste, con notevole clemenza per gli Ebrei, al Natale, la Pasqua, la Pentecoste, l'Annunciazione, l'Assunzione e la Nascita della Vergine, oltre che la festa della traslazione del corpo di san Marco a Venezia (24 aprile). Inoltre, dovevano osservare ogni domenica dell'anno.

Con ciò ssia che, secondo la forma d'i ordeni e le uxance de questo luogo, algum latim, griego et zudio non holsa lavorar in li dì festivi che se lieva la insegna, sotto certe pene. E verso li Çudie ampuo non vegna observado, perché, a la verità, festiçando le nostre feste e lle so', che è divise da le nostre, 'li non vignerave quaxio a lavorar et dur la vita soa. E molte volte, parlando chussi çeneralmente l'ordene «Che algum non olsa lavorar in li dì festivi», li dicti Çudie vien achusadi et condanadi. Imperò, voiando lo egregio et potente missier Andreas Iustinian, honorado castellam de Coron et de Modon, trovandose al presente a lo reçimento de Modon, dechiarar e far sì che se sepa qualle è quelle feste che i die festiçar, dechiarar in questa forma et dixè che le nostre feste che li diti Çudie die vardar sie queste: prima el dì de Nadal, el dì de Pasqua, el dì de la Pentecosta, el dì de la Anuntiada, el dì de la Nostra Dona de meço agosto, et de septembrio, el dì de san Marcho de avril, et el dì della sancta Domenega tuto el tempo de l'anno. (Sathas 1880-96, 4: 107-8 [emendato sulla base del manoscritto originale, f. 58v])

Questa decisione, tuttavia, può non aver incontrato l'approvazione di componenti della comunità, perché l'anno successivo il castellano Donado da Porto aggiunse altre quattordici feste alla lista e la multa di 20 soldi per chi avesse mancato di rispettarle.

Per lo egregio et potente missier Donado da Porto, honorado castellam et cetera, fo hordenado che li prediti Çudie debia vardar, oltre le predite feste, le infrascripte, et si li sera trovadi lavorar in alguna de le predite feste over sotto scripte chaça a pena de soldi XX per chadaum et per chadauna fiada. E prima la festa del dì del Corpo de Christo, la festa san Piero et san Pollo de çugno, de san Çane Batista, de san Iachomo Maor, de san Lorenço, de san Lucha, de san Mathio, de san Andrea, de san Thomado, de san Çane evançelista, {de Nadal,} la Circumcision e la Epiphania, san-

cta Maria Candelorum et san Philippo et Iacomo. (Sathas 1880-96, 4: 108 [emendato > ff. 58v-59r])

Nel 1420 c'erano manifestamente maggiori pressioni per costringere gli Ebrei ad adeguarsi e la multa, essendo ritenuta troppo bassa, il 10 novembre fu aumentata da 20 soldi a 5 iperperi (ossia da 240 a 400 *torneselli*),<sup>36</sup> e la festa di Ognissanti fu aggiunta alle feste di precetto.

Chon ciò ssa che in l'ordine de lo lavorar d'i Çudie in li dì festivi se contegna che i chaça a pena de soldi XX per ogni volta che i serà trovadi lavorar in li çorni contignudi in l'ordine. La qual pena è molto piccola. E 'l prenominado missier lo castellan dichiara che da mo' avanti la dita pena debia esser de yperperi V per cadaum et chadauna volta, et che oltra le feste notade in l'ordine el se intenda etiamdio et debiasse intender la festa de Ognisanti. (Sathas 1880-96, 4: 145 [emendato sulla base del manoscritto originale, f. 80v])

Dal punto di vista economico, l'intero onere diviene più manifesto in un successivo regolamento che, il 14 settembre del 1450, ordinò che gli Ebrei non potessero acquistare o dare un acconto per acquistare pollame o altre derrate alimentari o legna da ardere durante l'intera domenica e di lunedì fino a circa le ore 9 del mattino, con la stessa multa di 5 iperperi.<sup>37</sup> Sembra probabile che acquistassero derrate alimentari di domenica a un prezzo più basso per venderle di lunedì nei loro negozi.

El magnifico missier lo castelan et i spetabel so consieri ordena, statuisse et comanda che da mo' [in anzi] alcun zudio né zudia né altri per lor non possa comprar né incaparar polame né alcuna [altra] vituaria né legne da brusar tuto el zorno de la domenega et lo luni avanti terza sonada soto pena de yperperi V et perder la cosa comprada [...]. Et a quella medema pena debia cazer se i comprase o fesse conprar in altro luogo ca su el mercado e su la piazza. (Sathas 1880-96, 4: 176 [emendato sulla base del manoscritto originale, f. 94v])

Tuttavia, la comunità ebraica sembra aver avuto un certo potere, se, dopo solo due settimane, il castellano dovette limitare la proibizione dalla sera della domenica alle 9 del mattino del lunedì.

<sup>36</sup> Si veda qui al capitolo 9, nota 15.

<sup>37</sup> Nel 1432 un regolamento simile era stato decretato per tutti i *venderigoli* (venditori del mercato). Cf. Sathas 1880-96, 4: 149.

Dì 28 settembre 1450, el magnifico missier lo castellan et i spetabil so consieri hà concesso de grazia a i Zudie che dove i non podeva comprar la domenega tuto el zorno, da mo' innanti i dicti Zudie possa comprar la domenega per fina al vesporo, et [de lì] in zoxo et lo luni per fin'a terza I non posa comprar alguna vituaria e polame come de sovra se contien. (Sathas 1880-96, 4: 176 [emendato > f. 94v])

Tutto ciò non a causa degli Ebrei in generale, ma a motivo di «alcuni perfidi ebrei»,<sup>38</sup> come dichiarato il 30 marzo del 1445 dal castellano Zacharia Valaresso, quelli che non vogliono lasciare il posto o fare gli appropriati segni di rispetto quando l'ostia, una croce o un'icona sono portate in processione lungo le strade. Chiunque omettesse di fare ciò era passibile di esilio immediato, e perfino i vestiti da costumi indossati potevano esser presi impunemente.

Con zìo sia che molte fiade, quando el corpo de Nostro Signor missier Iesu Christo over la croxe santa over le inchone de chiesa vien portado, alcuni zudie perfidi se truova, i qual non se muove né fa la debita reverentia. La qual cossa è in despriexo et vilipendio de la fede nostra. Pertanto [...] manda comandando et faxe publicamente proclamar che quando el se truova alcun zudio, al passer del corpo del Nostro Signor predicto over de alcuna croxe over de alcuna inchona de chiesa, lui se deba inmediate partir, non possando esser tegnudo da 'lcun. Et se 'l non si partirà et lui el non se inzenochierà in terra fin che le sie passade, el sia licito a cadaun tuorli le veste et capuzi da dosso, le qual sia de chi le torà al dicto modo. (Sathas 1880-96, 4: 169 [emendato sulla base del ms. or., f. 91v])

Nell'incarico affidato al castellano di Modone Francesco Bragadin (10 maggio del 1485),<sup>39</sup> due articoli corroboravano lo status fiscale degli Ebrei sia per impedire i loro tentativi di aggirare le tasse sia per proteggerli da possibili abusi da parte di funzionari veneziani. Fino al 1485, gli Ebrei sembrano esser stati abituati ad acquistare esenzioni da *angarie* (*angareies* ἀγγαρείες, servizi obbligatori e doveri) (cf. Hodgetts 1974, 210-27), pertanto una clausola dell'incarico ordinava che nessun ebreo, uomo o donna, potesse esserne esentato senza essere battezzato (Sathas 1880-96, 1: 294).

Captum est etiam, quod aliquis Iudeus vel Iudea non possit franchari ab aliqua angaria, nisi per assumptionem baptismatis, et sic tibi commisimus quod debeas observare.

**38** Qui il topos letterario della 'perfidia ebraica' è riferito solo a una parte della comunità ebraica, forse meno integrata e caratterizzata da integralismo religioso.

**39** Cf. Sathas 1880-96, 1: 283-306, da ASVe, *Comm. Rettori*, b. II, n. 52.

Fu deliberato anche che nessun giudeo o giudea potesse essere esonerato da alcuna angaria, senza l'assunzione del battesimo, e così ti abbiamo ordinato che tu debba osservare

D'altro canto, lo stesso documento (Sathas 1880-96, 1: 298) incarica il castellano che chi tasserà il *comerclum* (*kommérkion*, imposte doganali) (Longnon, Topping 1969, 275-6) per esser illegalmente pagato dagli Ebrei perderà metà del guadagno, e l'accusatore avrà metà di quella metà, e il resto andrà al demanio.

Quicumque tanxabit comerclum solvendos per nostros Iudeos perdat medietatem sic tanxati, et accusator habeat medietatem dicte medietatis, et sic de credentia, et dominium reliquum.

Chiunque esigerà [illegalmente] il pagamaneto delle imposte doganali dai nostri giudei perda la metà di quanto riscosso, e l'accusatore abbia la metà della detta metà, e così in fede, e il resto andrà all'erario.

### 11.5 Alcune riflessioni conclusive sul concetto di ricchezza riferito agli Ebrei

Gli insediamenti coloniali veneziani di Modone e Corone, stando alla documentazione esaminata, portano una connotazione economica della posizione sociale della minoranza ebraica. Fino a un certo momento gli Ebrei sembrano essere utili per portare soluzioni a problemi, e così vengono tollerati. Poi, nella seconda metà del secolo XV, quando crebbe il loro potere economico in un insediamento urbano e rurale che diventava sempre più povero, cominciarono ad essere percepiti come una potenziale cagione di disordine sociale in questi territori con una popolazione in gran parte greco-ortodossa e una minoranza latina dominante.<sup>40</sup> Una soluzione fu trovata attuando discriminazioni legali che tentarono, senza successo, di contenere le conseguenze del potere economico ebraico sulla popolazione locale.

Pertanto gli studi sugli Ebrei durante la seconda metà del secolo XV a Modone e Corone - un'area e un periodo ben documentati per ricerche sui territori ellenofoni - è un argomento di studio anomalo nell'ambito delle ricerche sulle minoranze negli insediamenti coloniali di Venezia fino al 1500, in quanto gli Ebrei rappresentano una minoranza che gioca un ruolo economico notevole, mentre i Greci, pur essendo la maggioranza, hanno un impatto economico più debo-

<sup>40</sup> In quest'ultimo dato risiede la differenza fondamentale tra Terraferma e Stato da Mar della Repubblica veneziana.

le, e agli occhi dell'amministrazione veneziana gli Ebrei dimostravano di avere più potere dei Greci.

Per questi territori greci amministrati dai Veneziani nel secolo XV c'è documentazione sufficiente per verificare la dialettica sociale e la coesistenza di entrambe le dicotomie medievali di ricchezza e distinzione sociale: la distinzione alto-medioevale tra potenti (*potentes*) e sudditi (*humiles*) e l'altra tra ricchi (*dives*) e poveri (*pauper*) che venne a manifestarsi in Europa occidentale dal secolo XIII in poi.<sup>41</sup>

Già in uno dei primi documenti disponibili per la loro presenza a Modone e Corone, alcuni Ebrei apparivano avere più potere sociale dei Greci. A Venezia il 19 marzo del 1359, il *Consilium Rogatorum* (più tardi denominato Senato) decise di rispondere alle proposte degli ambasciatori greci inviati dall'imperatore Giovanni V Paleologo. Alla fine, compare la proposta di cancellare le tasse imposte ai Greci dai castellani di Modone e Corone per pagare i danni causati dai Turchi a un ebreo veneziano, che invece aveva asserito di esser stato danneggiato da Greci. Il Senato decise di ordinare ai castellani di non chiedere alcunché ai Greci e di restituire loro ogni pagamento eccedente i 100 iperperi perduti dall'ebreo.

Item dicit ambaxator quod quidam Iudeus Venetus, reperiens se in partibus Amoree tempore quo Turchi cursicabant, tunc ille Iudeus fuit damnificatus per Turchos ad valorem centum yperperorum, de quo damno ipse Iudeus fecit querellam castelanis Coroni et Motoni, lamentans se de Grecis non de Turchis, qui castelani propterea imposuerunt cotimum super mercibus Grecorum contra ius. Propterea petit quod mandetur dictis castelanis quod desistant ab hoc et amplius nil exigant, sed si ultra damnum est exactum, restitatur, ut est iustum.<sup>42</sup>

Un ambasciatore dice anche che un certo giudeo veneziano, che si trovava nelle parti della Morea al tempo in cui i Turchi vi facevano scorrerie, fu danneggiato dai Turchi per un valore di cento perperi, del quale danno il giudeo stesso fece querela ai castellani di Corone e Modone, lamentandosi dei Greci non dei Turchi, e i castellani perciò imposero un cottimo alle merci dei Greci contro la legge. Perciò chiede che sia ordinato ai detti castellani di desistere da questo e che non chiedano altro, ma se la riscossione fosse stata superiore al danno, che si restituisse, come è giusto.

<sup>41</sup> Per il concetto cf. Le Goff 2010, «Introduzione».

<sup>42</sup> Cf. ASVe, *Senato Deliberazioni miste*, reg. 29, f. 95v, nell'edizione del *Registro XXVIII*, doc. <783>, che ha un riassunto in francese di Thiriet 1958, 91-9 (nr. 342, 8°).



Il 21 aprile del 1456 il castellano di Modone, Alessandro Marcello, ebbe il permesso dal Consiglio dei Dieci di trattare segretamente con un ebreo che si era offerto di uccidere il sultano Mehmet II

nec petit aliquod premium nisi peracto negocio sicut per capitulum ipsius littere [inviata da Alessandro Marcello a suo fratello Andrea a Venezia] lectum isti consilio [il Consiglio dei Dieci] ple-ne constat.<sup>43</sup>

e non chiede alcun premio se non a cosa fatta secondo quanto pienamente concordato nel capitolo della stessa lettera [inviata da Alessandro Marcello a suo fratello Andrea a Venezia] letto a questo Consiglio [dei Dieci]

Nel 1481 il sopra menzionato viaggiatore Meshullam di Volterra valuta, forse esagerando, in trecento il numero delle famiglie ebraiche a Modone. Per l'anno 1439, un'idea della ricchezza (più che del numero) della comunità ebraica di Modone e Corone - più piccola se raffrontata alle comunità ebraiche di Creta, Negroponte e Corfù - si deduce dalla decisione presa dal Senato di tassare anche gli Ebrei dello Stato da Mar per le necessità della guerra di Lombardia.<sup>44</sup> Il 21 febbraio del 1439:<sup>45</sup> gli Ebrei di Creta, «qui sunt multi et divites» (che sono molti e ricchi), pagheranno un contributo suppletivo di 4.000 ducati per anno per tre anni (è la stessa cifra chiesta ai feudatari dei distretti di Candia e Sitia insieme);<sup>46</sup> la tassa *messetaria* aumenterà a Creta da ½ a 1%. Il 9 marzo del 1439 una lista di contribuiti suppletivi è decisa per raccogliere 6.250 ducati per lo stesso motivo «in terris maritimis»:<sup>47</sup> nell'isola di Negroponte, la città e i castelli pagheranno 1.500 ducati, mentre la comunità ebraica 750; a Corone la città e i castelli (Grissum/Akritochori, Castrumleonis, Castrum Francum e Lauraminum) pagheranno 1.000 ducati e a Modone la cit-

<sup>43</sup> Cf. Thiriet 1971, 210, 327-8 (nr. 1523; pagina 210 il riassunto e pagine 327-8 l'edizione; ASVe, *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste*, reg. XV, f. 91v).

<sup>44</sup> Nota che il 25 settembre del 1431 il Senato non menzionò Modone e Corone quando ordinò ai governatori dello Stato da Mar di contrarre prestiti con Ebrei per sostenere la guerra: 20.000 ducati a Creta per due mesi; 2.000 a Negroponte; 3.000 a Corfù; 1.000 in Istria. Cf. Sathas 1880-96, 3: 409, da ASVe, *Senato Deliberazioni miste*, reg. 58, f. 80v e il riassunto in francese di Thiriet 1961, 3: 18, nr. 2263.

<sup>45</sup> Cf. Noiret 1892, 387; da ASVe, *Senato Deliberazioni miste*, reg. 60, f. 125 e il riassunto in francese di Thiriet 1961, 3: 70, nr. 2488.

<sup>46</sup> Quelli del distretto della Canea dovevano pagare 1.200 ducati, i feudatari di Rethimno 800. Cf. Noiret 1892, 387-8; da ASVe, *Senato Deliberazioni miste*, reg. 60, f. 125v e il riassunto in francese di Thiriet 1961, 3: 70-1, nr. 2489.

<sup>47</sup> Cf. il riassunto in francese di Thiriet 1961, 3: 71, nr. 2492, da ASVe, *Senato Deliberazioni miste*, reg. 60, f. 131v.

tà e i castelli (Zonchii/Port-de-Jonc, Navarino, Temoline, Molendines, Sant'Elia) 300, mentre la comunità ebraica delle due città 200 ducati insieme; a Corfù, la città e i villaggi rurali 2.000 ducati mentre la comunità ebraica 500.<sup>48</sup>

Un'altra delibera del Senato sullo stesso argomento delle tasse per la guerra si riferì genericamente a tutti i domini. Il 5 settembre del 1441<sup>49</sup> il Senato prende la decisione di revocare tutte le esenzioni garantite dalle summenzionate tasse straordinarie, per molti potenti («potentes») Ebrei che avevano trovato il modo di essere esenti da tutte le tasse. Pertanto il Senato ordina che tutti quelli che non avevano pagato niente debbano cominciare a pagare la prima rata.

---

**48** Cf. Sathas 1880-96, 3: 449-50, da ASVe, *Senato Deliberazioni miste*, reg. 60, f. 131 e il riassunto in francese di Thiriet 1961, 3: 71, nr. 2491.

**49** Cf. Noiret 1892, 399; da ASVe, *Senato Mar*, reg. 1, f. 57 e il riassunto in francese di Thiriet 1961, 3: 89, nr. 2555.